

Emanuela Fugazza

**Dalla tradizione dei placiti alle «dispute informali».
Profili inediti della giustizia piacentina nell'XI secolo***

*From the tradition of placiti to «informal hearings».
Unpublished profiles of justice in Piacenza in the 11th century*

SOMMARIO: 1. La giustizia quale specchio della cesura tra il comune e la città vescovile. – Il diploma di Ottone III del 17 luglio 997: una vera svolta? – 3. Verso il superamento dei placiti. – 3.1. *L'ostensio cartae*: a proposito di un controverso istituto processuale. – 4. Alcune inedite liti «informali» piacentine. – 5. *Cartae promissionis* e *cartae transactionis*: riflessioni su alcuni accordi stragiudiziali piacentini. – 6. Qualche considerazione conclusiva.

ABSTRACT: Reconstructing Tuscan justice in the 11th century, Chris Wickham reflected on the fact that justice administered in placiti was one thing, the way in which most civil disputes were resolved was quite another. For the latter, in particular, «informal courts» were used to which those who were not important enough to be heard in a placitum or those who had matters too urgent to wait for a placitum to meet. From the same perspective from which Wickham examined Tuscan justice, I have decided to reconstruct some profiles of Piacenza's justice in the 11th century. In this article I will examine, in particular, some unpublished documents that I believe deserve to be examined both because they present some peculiarities with respect to the Tuscan context and because they could offer broader points for reflection, not limited to the specific reality of the Emilian city.

KEYWORDS: Placiti, *Ostensio cartae*, Out-of-Court Settlements.

* Il saggio è stato sottoposto a valutazione tramite *double-blind peer review*.

1. *La giustizia quale specchio della cesura tra il comune e la città vescovile*

Tra le tante suggestioni che Chris Wickham ha consegnato alla sua monografia *Sleepwalking into a New World. Italian City Communes in the Twelfth Century*¹, la tesi di una netta discontinuità tra la prima età comunale e il periodo precedente la fine dell'XI secolo credo meriti ampio risalto. Lo storico inglese, da diversi angoli prospettici, ha sottoposto a una critica serrata le tradizionali letture continuiste², con le quali parte della ricerca storica ha spesso ricostruito i tratti del potere politico nel periodo di formazione dei comuni³. Il profilo sul quale intendo riflettere in questa sede attiene specificamente alla cesura che nei decenni in esame si registrò nelle modalità di amministrazione della giustizia; una linea di ricerca, questa, alla quale Wickham, come ben noto, ha dedicato altri importanti saggi, dei quali si darà conto nel prosieguo.

Rivolgerò in particolare la mia attenzione a Piacenza, che ho scelto come caso di studio poiché la sua storia giudiziaria, con particolare riguardo all'età pre-comunale e comunale, attende ancora indagini di ampio respiro. Singoli processi e istituti processuali, descritti talvolta come specifici della prassi locale, non hanno certo mancato di attirare l'attenzione degli studiosi. Tuttavia, la storia della giustizia praticata nella città emiliana non è ancora stata ricostruita lungo direttrici di ricerca atte a restituirne un quadro, se non compiuto, quantomeno tratteggiato nelle sue linee fondamentali. Senza dubbio la mole di documenti tuttora inediti – e mi riferisco non solo agli atti giudiziari propriamente intesi – contribuisce a spiegare le ragioni di un vuoto storiografico che invece per altre città dell'Italia centro-settentrionale è stato in parte colmato, sebbene molti interrogativi attendano ancora risposte puntuali⁴.

¹ Ch. Wickham, *Sleepwalking into a New World. Italian City Communes in the Twelfth Century*, Princeton 2015; trad. it. L. Provero, *Sonnambuli verso un nuovo mondo. L'affermazione dei comuni italiani nel XII secolo*, Roma 2017. Nel prosieguo si citerà l'edizione italiana.

² Pur fermo nell'affermare che dette letture «rischiano di appiattare così totalmente il periodo da rendere invisibili le reali novità del periodo consolare», Wickham riconosce nondimeno come incontestabili anche elementi di continuità fra il primo comune e la precedente esperienza istituzionale. La citazione è ripresa da Ch. Wickham, *Sonnambuli*, cit., p. 15.

³ Si rinvia al proposito anche a E. Faini, *Recensione di Ch. Wickham, Sonnambuli verso un nuovo mondo. L'affermazione dei comuni italiani nel XII secolo*, in «Archivio Storico Italiano», CLXXV (2017), pp. 778-782.

⁴ Si rinvia al proposito alle penetranti osservazioni di A. Padoa Schioppa, *Premessa*, in Id., *Giustizia medievale italiana. Dal Regnum ai Comuni*, Spoleto 2015, pp. VII-XII.

Sommessamente sono da tempo convinta che i consoli piacentini, per quel che qui rileva, fin dal consolidamento delle istituzioni comunali rivendicarono ed esercitarono un potere giudiziario pieno ed esclusivo e che lo fecero con modalità e forme che, sotto molteplici punti di vista, rompevano con il passato anche più prossimo⁵.

Se dunque il proposito di questo contributo è di tentare di cogliere, nei loro molteplici aspetti problematici, le linee di continuità e i momenti di cesura che segnatamente a Piacenza segnarono il passaggio cruciale dalla città vescovile al governo comunale, non è tuttavia facile scegliere un singolo evento, per quanto significativo nella storia della città emiliana, dal quale avviare le indagini. Se, per un verso, focalizzare lo sguardo sugli ultimi anni dell'XI secolo sarebbe eccessivamente limitante in una prospettiva diacronica, per altro verso credo opportuno non spingermi troppo indietro nel tempo rispetto alle prime manifestazioni della giustizia consolare.

2. Il diploma di Ottone III del 17 luglio 997: una vera svolta?

Si è consapevoli di richiamare tesi ben note allorché si sottolinea la rilevanza che autorevoli studiosi hanno riconosciuto al diploma con il quale Ottone III il 17 luglio 997 riconobbe al vescovo di Piacenza la titolarità di molti poteri⁶. Tra questi merita menzionare il *placitum* e il *districtus*, oltre al potere di riscuotere tutti i proventi nella città e nel suo distretto per il raggio di un miglio⁷. È stato scritto al proposito che quel provvedimento, se da un lato consacrò il culmine di un

⁵ Mi sia consentito rinviare a E. Fugazza, *Arbitri o giudici? Giustizia e magistratura consolare nei primi decenni del XII secolo*, in «Historia et Ius», IV (2013), paper 3.

⁶ Il diploma in parola è stato pubblicato per la prima volta da P. M. Campi, *Dell'Historia Ecclesiastica di Piacenza*, Piacenza MDCLI, I, doc. LXI, p. 495. Nel prosieguo si farà riferimento all'edizione in MGH, *Diplomata Regum et Imperatorum Germaniae*, II, *Ottonis III Diplomata*, München 1980 (rist. anastatica ed. Hannover 1893), doc. 250, pp. 666-667.

⁷ Ivi, p. 667: «Nos vero praefatae Placentinae Ecclesiae infra ipsam Placentinam civitatem et foris ab uno miliario in circuitu districtum curaturam teloneum placitum aquas aquarumque decursus piscationes omnesque publicas exhibitiones vel redditiones quae ad nostrum imperiale ius pertinere videntur, per nostram praeceptalem paginam donamus concedimus confirmamus corroboramus atque largimur, prout iuste et legaliter possumus, et a nostro iure et dominio ad iam memoratae ecclesiae rectorisque eius pro tempore presidentis ius et dominium transfundimus». Sull'uso di termini come *ius*, *dominium* e *proprietas* per indicare il trasferimento al vescovo di poteri regi, cfr. G. Tabacco, *Regno, impero e aristocrazie nell'Italia postcarolingia*, in *Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X*, Spoleto 1991 (XXXVIII settimana di studio del Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, Spoleto 19-25 aprile 1990), I, p. 260.

processo evolutivo iniziato in età longobarda⁸, dall'altro lato segnò l'inizio di una nuova fase, nella quale Piacenza e il territorio extraurbano entrarono a far parte di una signoria⁹.

Il diploma in esame, come anticipato, ha ripetutamente attirato l'interesse della ricerca storica che ne ha dato letture anche parecchio distanti fra di loro. Almeno tre distinti indirizzi interpretativi si contendono il campo. Julius Ficker alla fine del XIX secolo scorse nel provvedimento ottoniano la concessione al vescovo piacentino di poteri amplissimi che lo assimilavano in tutto e per tutto ai conti palatini¹⁰. Sul versante opposto milita l'orientamento che fa capo a Cesare Manaresi, che del diploma del 997 offrì la lettura ad oggi probabilmente più restrittiva. L'illustre studioso da un lato considerò come «una nuova concessione» l'insieme delle attribuzioni menzionate nel diploma. L'accento veniva posto in particolare sul *districtus*, e dunque sulla novità che esso rappresentava per i poteri vescovili, per i quali si poteva registrare una netta cesura rispetto al passato. Nel contempo però Manaresi escluse con forza dal novero delle concessioni sovrane il potere giudiziario, che a suo giudizio, anche in città e nel distretto fino a un miglio dalle mura, restava appannaggio esclusivo dei conti¹¹. Dei placiti piacentini che sia prima sia dopo il diploma di Ottone III furono presieduti dal vescovo, Manaresi indugiò in particolare sul titolo di *missus domini regis* assegnato al presule nelle superstiti *notitiae iudicati*. Una carica, quella, revocabile e talvolta limitata a una singola controversia e quindi ritenuta tale da non giustificare la tesi di Ficker. Soltanto alla seconda metà dell'XI secolo, quando il vescovo della città emiliana iniziò a fregiarsi dell'appellativo di «comes», Manaresi datava l'acquisizione da parte dello stesso del potere giudiziario¹².

⁸ Per riferimenti ai poteri progressivamente acquisiti dal vescovo piacentino a far tempo dalla dominazione longobarda, cfr.: E. Nasalli Rocca, *Sui poteri comitali del vescovo di Piacenza*, in «Rivista Storica Italiana», XLIX (1932), pp. 1-20, in particolare, pp. 1-7; P. Racine, *Il vescovo di Piacenza, signore della città (997)*, in *Studi di Storia medioevale e di diplomatica*, Como 2000, 18, pp. 79-96, in particolare, pp. 88-90; E. Fugazza, «*In palatio episcopi, in pleno consilio campana sonante congregato...*». *Piacenza dalla città vescovile al "commune civitatis": continuità e cesure*, in «Bollettino Storico Piacentino», CIII (2008), pp. 3-34.

⁹ Si vedano le considerazioni di G. Dilcher, *Die Entstehung der lombardischen Stadtkommune*, Aalen 1967, p. 66, riprese da P. Racine, *Il vescovo*, cit., pp. 92-93.

¹⁰ Cfr. J. Ficker, *Forschungen zur Reichs und Rechtsgeschichte Italiens*, Aalen 1960 (ristampa anastatica ed. Innsbruck 1868-1872), 3, p. 25.

¹¹ Cfr. C. Manaresi, *Alle origini del potere dei vescovi sul territorio esterno delle città*, in «Bullettino dell'Istituto storico italiano per il medio evo e Archivio muratoriano», LVIII (1944), pp. 221-334, in particolare, pp. 282-285.

¹² Ivi, pp. 283-284.

Su una posizione intermedia si colloca la terza lettura alla quale si fa qui riferimento e che annovera anche il potere di tenere placiti tra quelli concessi da Ottone III al vescovo di Piacenza¹³. Il fatto che l'arcivescovo Giovanni Filagato avesse presieduto un paio di processi negli anni immediatamente precedenti¹⁴ è interpretato come testimonianza della progressiva acquisizione da parte del presule piacentino di un ruolo sempre più eminente, che il diploma ottoniano si limitò a confermare¹⁵, senza che tuttavia, diversamente dall'interpretazione di Ficker, i conti venissero esautorati. Il vescovo, alla luce della lettura ora in esame, ottenne dal sovrano il potere giurisdizionale e di fatto esercitò prerogative comitali, ma senza riceverne il titolo¹⁶. Pierre Racine, in particolare, ha delineato con nettezza i contorni e il significato della cesura che anche a suo giudizio il provvedimento del 997 segnò nella lunga storia del potere temporale del vescovo di Piacenza. Egli ha difatti scritto al proposito di un «processo di separazione tra città e campagna» che, già avviato da tempo, Ottone III tollerò dall'alto¹⁷. All'indomani del diploma, secondo lo storico francese, «de rapport administratif ville-campagne se trouve donc transformé»¹⁸. Il vescovo, nella prospettiva di Racine, da quel momento e per diversi decenni, esercitò la propria influenza esclusivamente sulla città e sul territorio confinante, relegando il conte nel contado.

¹³ Si vedano, al proposito: E. Nasalli Rocca, *Sui poteri comitali*, cit., p. 8; F. Niccolai, *Città e signori*, Bologna 1941, pp. 68-70; E. Dupré Theseider, *Vescovi e città nell'Italia precomunale*, in *Vescovi e diocesi in Italia nel medioevo (sec. IX-XIII)*, Padova 1964, pp. 55-109, in particolare, pp. 96-97; G. Dilcher, *Die Entstehung*, cit., p. 66; P. Racine, *Plaisance du X^{ème} a la fin du XIII^{ème} siecle. Essai d'histoire urbaine*, Paris-Lille 1979, I, pp. 53-70; Id., *Il vescovo*, cit., pp. 91-92; R. Bordone, *Città e territorio nell'Alto Medioevo. La società astigiana dal dominio dei Franchi all'affermazione comunale*, Torino 1980, pp. 167-178; R. Pauler, *Das Regnum Italiae in ottonischer Zeit. Markgrafen, Grafen und Bischöfe als politische Kräfte*, Tübingen 1982, pp. 87-88; G. Sergi, *Poteri temporali del vescovo: il problema storiografico*, in G. Francesconi (cur.), *Vescovo e città nell'alto medioevo: quadri generali e realtà toscane*, Pistoia 2011, pp. 1-16 [consultato nella versione digitale distribuita da «Reti Medievali»].

¹⁴ Si vedano i placiti del 30 settembre 990 e del 20 gennaio 991 in C. Manaresi (cur.), *I placiti del «Regnum Italiae»*, Roma 1955, I, n. 212, pp. 277-279, e n. 213, pp. 279-285. Il primo di detti placiti era già stato edito da L. Schiaparelli, *Documenti inediti dell'Archivio capitolare di Piacenza*, in «Archivio Storico per le Province Parmensi», VII (1897-1898), pp. 183-214, in particolare, pp. 201-204. Su Giovanni Filagato, divenuto antipapa col nome di Giovanni XVI, si vedano: P. M. Campi, *Dell'Historia*, cit., I, pp. 280-281; C. Manaresi, *Alle origini*, cit., p. 282.

¹⁵ Così P. Racine, *Il vescovo*, cit., p. 85.

¹⁶ Per l'ampiezza delle argomentazioni si vedano: E. Dupré Theseider, *Vescovi e città*, cit., pp. 96-97; P. Racine, *Plaisance*, cit., I, pp. 53-70; Id., *Il vescovo*, cit., pp. 91-94.

¹⁷ P. Racine, *Il vescovo*, cit., p. 85.

¹⁸ P. Racine, *Plaisance*, cit., I, p. 64.

Una tesi, quella di una separazione netta tra città e contado, che la ricerca storica, attenta in particolare all'amministrazione della giustizia altomedievale, ha da tempo revocato in dubbio. I tanti placiti di cui si è conservata memoria, esaminati da angoli prospettici diversi, consentono difatti di mettere in discussione l'immagine a lungo tratteggiata di una città che nei secoli dell'alto medioevo fu «centro di riferimento del territorio ad essa pertinente»¹⁹.

Anche la storia giudiziaria piacentina, almeno così credo, non si sottrae a questa rilettura critica delle fonti. Alcuni placiti superstiti invitano in effetti a una certa cautela ogniqualevolta si tenti di ricondurre alla fine del X secolo l'apice di un processo di disgregazione dell'«unità amministrativa dell'antica diocesi carolingia»²⁰. Il 1° luglio 1009 a Piacenza si celebrò un placito presieduto dal vescovo Sigefredo e dai conti Ugo e Lanfranco²¹ e avente ad oggetto beni situati nel contado²². Anche in seguito, nel 1038 e nel 1050, la città emiliana fu sede di due placiti, entrambi presieduti da un messo dell'imperatore ed entrambi riguardanti le pretese del monastero piacentino della Resurrezione e dei Santi Sisto e Fabiano su diversi beni siti nel contado²³. Sembra dunque difficile individuare nella città il luogo deputato a dirimere controversie esclusivamente cittadine.

¹⁹ In argomento, C. Storti, *Città e campagna nello specchio della giustizia altomedievale*, in *Città e campagna nei secoli altomedievali*, Spoleto 2009 (Settimane di Studio della Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo, LVI, Spoleto 27 marzo – 1 aprile 2008), pp. 293-336, in particolare, pp. 306-315.

²⁰ Sono parole di P. Racine, *Plaisance*, cit., I, p. 67.

²¹ Cfr. C. Manaresi (cur.), *I placiti*, cit., II, n. 273, pp. 499-503.

²² La procedura seguita era quella tipica dell'*ostensio cartae*. Il diacono Donnino produsse in giudizio un contratto di compravendita, stipulato lo stesso giorno del processo, con il quale Berlinda, di legge longobarda e sottoposta al mundio dei figli, anch'essi presenti, gli aveva trasferito la proprietà di case e beni situati in diverse località del contado piacentino. Secondo il rituale, «cartula ibi ostensa et ab ordine lecta», Donnino, interrogato circa le ragioni per le quali aveva prodotto in giudizio la carta, dichiarò di averlo fatto «ne silens appareat». Lo stesso attore affermò di avere la proprietà dei beni indicati nel documento, si dichiarò pronto a stare in giudizio se taluno «aliquid dicere vul» e rivolgendosi ai convenuti domandò loro se riconoscessero la carta come «bona et vera» e se intendessero o meno rivendicare i beni che vi erano menzionati. A questo punto Berlinda e i suoi figli dichiararono verace il documento e confermarono l'avvenuto trasferimento della proprietà dei beni elencati. La sentenza fu ovviamente conforme alle richieste del diacono Donnino.

²³ Nel primo, datato 6 febbraio 1038 (edito in C. Manaresi (cur.), *I placiti*, cit., III, n. 347, pp. 77-79), Adelaida, badessa del monastero, e Pietro suo avvocato ricevettero l'*investitura salva querela* di una pezza di terra «cum sedimen et vites et busscaleis super abente et terris arabilis ibi abente» denominata Girovalo e dei diritti d'acqua sul Po e sull'Adda. Nel secondo, dell'11 giugno 1050 (edito ivi, n. 385, pp. 189-192), la stessa badessa, assistita dall'avvocato Guido, si vide riconosciuta la proprietà della corte di Lardaria insieme al castello in fase di costruzione. La *finis intentionis terrae* fu l'istituto processuale utilizzato.

Se a questa considerazione si aggiunge il fatto che già prima del 997, lo si è accennato, il presule piacentino aveva presieduto alcuni processi²⁴, la cesura che il diploma ottoniano avrebbe impresso nella storia della giustizia altomedievale della città emiliana appare probabilmente più sfumata di quanto non sia stata talvolta descritta.

3. *Verso il superamento dei placiti*

Ben più rilevante, almeno così credo, fu la svolta che, sul piano della storia giudiziaria, si registrò a Piacenza tra gli anni Sessanta e Settanta dell'XI secolo.

In uno degli ultimi placiti piacentini, celebrato il 1° luglio 1065, il vescovo Dionigi, presidente insieme al presule di Torino Cuniberto, per la prima volta vi comparve con il titolo di «episcopus sancte Placentine ecclesie et comes uis comitatu Placentino»²⁵. Un appellativo, quello di vescovo e conte, atto a testimoniare l'esercizio di «funzioni di tipo comitale»²⁶, ma non già il possesso del titolo e neppure «l'inquadramento nelle strutture del Regno»²⁷.

²⁴ Per i riferimenti, si rinvia a *supra*, nota 14 e testo corrispondente. È interessante osservare il ruolo ricoperto dai tanti astanti presenti al giudizio. Lungi dall'essere semplici spettatori della decisione, essi parteciparono alla sua emanazione. La formula impiegata dal notaio, per la quale «... rectum eorum omnibus eorum supra iudicium et auditoribus paruit esse recte et iudicaverunt ...» (cfr. C. Manaresi (cur.), *I placiti*, cit., II, n. 212, p. 278), sembra in effetti chiara al proposito e conferma una volta di più l'immagine di una giustizia ampiamente partecipata, sulla quale si rinvia alle ampie riflessioni di C. Storti, *Città e campagna*, cit., pp. 313-327. Al secondo placito (ivi, n. 213, pp. 279-285) presero parte diversi mercanti piacentini i quali risiedettero in giudizio insieme all'arcivescovo, ai suoi vassalli e ad alcuni giudici del sacro palazzo. A proposito del ruolo preminente dei mercanti di Piacenza nel periodo che qui interessa, cfr. P. Racine, *Plaisance*, cit., I, pp. 110-118, il quale esamina anche il placito in parola come testimonianza del potere di ingerenza negli affari cittadini riconosciuto al ceto mercantile.

²⁵ Cfr. C. Manaresi (cur.), *I placiti*, cit., III, n. 418, pp. 278-283.

²⁶ Cfr. R. Bordone, *I poteri di tipo comitale dei vescovi nei secoli X-XII*, in A. Spicciani (cur.), *Formazione e strutture dei ceti dominanti nel medioevo. Marchesi, conti e visconti nel Regno italico (secc. IX-XII)*, Roma 2003, pp. 103-22.

²⁷ Così A. Gamberini, *Vescovo e conte: la fortuna di un titolo nell'Italia centro-settentrionale (secoli XI-XV)*, in «Quaderni storici», 46 (2011), pp. 671-695, in particolare, p. 674. Per un inquadramento del tema, a lungo oggetto di discussioni, inerente al significato da attribuire alla locuzione «vescovo e conte», oltre alla letteratura già citata, si veda G. Sergi, *Poteri temporali*, cit., pp. 1-16.

Dionigi apparteneva alla famiglia comitale dei Pombia²⁸ e nelle lotte del tempo si schierò dalla parte imperiale sostenendo anche l'antipapa Cadalo²⁹.

Nel placito in parola parti contrapposte furono, da un lato, il monastero piacentino di San Savino e, dall'altro, il vescovo di Vercelli. La procedura seguita fu quella tipica dell'*ostensio cartae*. L'abate del monastero produsse in giudizio la «cartula offerisionis» con la quale l'8 gennaio 1062 il precedente presule vercellese aveva donato al cenobio una serie di beni a Fontana Predosa. Secondo una procedura standardizzata, il documento venne letto e riprodotto interamente nella sentenza³⁰. L'attore dichiarò di aver presentato la carta affinché non restasse «silents» (*sic*), di avere la proprietà dei beni elencati nel documento esibito e di essere pronto a stare in giudizio con eventuali contendenti³¹. Si rivolse quindi al vescovo di Vercelli chiedendogli se la carta prodotta fosse vera o se intendesse contraddire e sottrargli i beni³². Il convenuto riconobbe come verace il documento esibito e nel contempo rinunciò a rivendicare i beni di cui riconobbe la titolarità in capo all'attore³³. La sentenza fu del tutto conforme alle richieste del monastero, non contestate dalla controparte.

3.1. L'*ostensio cartae*: a proposito di un controverso istituto processuale

²⁸ Cfr. G. Andenna, *I conti di Biandrate e le città della Lombardia occidentale (secoli XI e XII)*, in A. Spicciati (cur.), *Formazione e strutture*, cit., pp. 57-84, in particolare, pp. 59-60.

²⁹ Sulla figura del vescovo Dionigi si vedano anche: E. Nasalli Rocca, *Sui poteri comitali*, cit., pp. 11-12; C. Manaresi, *Alle origini*, cit., p. 284; P. Racine, *Plaisance*, cit., I, pp. 68-70; F. Bougard, *Entre Gandolfingi et Obertenghi: les comtes de Plaisance aux X^e et XI^e siècles*, in «Mélanges de l'École française de Rome», CI (1989), I, pp. 11-66, in particolare, p. 31; L. Canetti, *Gloriosa civitas. Culto dei santi e società cittadina a Piacenza nel medioevo*, Bologna 1993, pp. 128-131; I. Musajo Somma, *Un vescovo e la sua città nella lotta fra Papato e Impero: Dionigi di Piacenza (1048-1082)*, in «Bollettino Storico Piacentino», XCIV (1999), pp. 35-63.

³⁰ C. Manaresi (cur.), *I placiti*, cit., III, n. 418, pp. 279-281.

³¹ Ivi, pp. 281-282: «Vere ideo cartula ipsa offerisionis quam ibidem ostensimus ut ne silents aparead et nunc rebus illis qualiter in ea legitur cartula a parte ipsius monesterii abemus et detinemus proprietatem, et si quislibet omo aversus nos vel a parte ipsius monesterii exinde aliquit dicere vult, parati sumus cum eo exinde a racione standum et legitime finiendum».

³² Ivi, p. 282: «... querimus ut dicat domnus Gregorius episcopus sancte Vercelensis ecclesie et cancellarius si cartula ipsa offerisionis, quam ibidem ostensimus, bona et vera est, aut si ipse domnus Gregorius episcopus eam fieri rogavit et firmavit et predictis casis et omnibus rebus qualiter in ea legitur cartula ipsius monesterii proprii sunt et esse debent cum lege iusta ipsa offerisionis cartula, aut si ullam scripcionem ullamque firmitatem abet per quam pars ipsius monesterii contradicere aut supraere possat, vellent ac non».

³³ Ivi, p. 282: «Cartula ipsa offerisionis quam ibidem ostensistis bona et vera est, et ego eam fieri rogavi et firmavi et predictis casis et omnibus rebus qualiter in ea legitur cartula pars ipsius monesterii sancti Savini proprii sunt et esse debent cum lege ...».

Sull'*ostensio cartae* e sulle ragioni della sua introduzione nella prassi giudiziaria a far tempo dalla fine del IX secolo la storiografia ha ragionato a lungo. Come ben noto, sono state prospettate tesi anche parecchio distanti fra di loro, senza che si sia ancora addivenuti a una soluzione definitiva, capace di porre fine alla discussione³⁴.

A lungo, almeno sino agli anni Novanta del secolo scorso, due posizioni si contesero il campo. Da una parte, alcuni insigni studiosi, in ragione dell'assenza del contraddittorio tra le parti, scrissero di processi apparenti, che avevano come unico scopo quello di convalidare i documenti esibiti³⁵. Sul versante opposto militavano studiosi convinti che alla base di quei processi ci fossero invece liti vere e proprie. Cesare Manaresi fu tra i più strenui sostenitori di questa posizione³⁶; la sua autorevolezza e la forza delle sue argomentazioni riuscirono a imporre il suo punto di vista, tanto che le tesi di segno contrario rimasero a lungo nettamente minoritarie³⁷.

Tra la fine degli anni Ottanta e la prima metà degli anni Novanta parte della ricerca storica affrontò il tema della giustizia tra IX e XI secolo con rinnovato spirito critico, revocando in dubbio indirizzi interpretativi che fino a quel momento parevano indiscutibili. Così François Bougard, pur condividendo parte delle riflessioni di Manaresi³⁸, negò la possibilità di una loro generalizzazione. Non tutti i placiti, scrisse, servirono per risolvere liti. L'obiettivo era piuttosto

³⁴ Tra le tante questioni che agitano la ricerca storica, il rapporto tra la procedura di *ostensio cartae* e il *Chartularium Langobardicum* è tuttora controverso. Sebbene si tratti di un tema che in queste pagine rimarrà sullo sfondo del ragionamento, per un recente inquadramento dei termini della questione, si rinvia alle osservazioni di M. Ansani, *I giudici palatini, le carte, le leggi. Pratiche documentarie e documentazione di placito sullo scorcio del secolo IX*, in D. Mantovani (cur.), *Almum Studium Papiense. Storia dell'Università di Pavia*, I, *Dalle origini all'età spagnola*, I, Milano 2012, pp. 171-190.

³⁵ J. Ficker, *Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, I, Innsbruck 1868, pp. 17-22; G. Mengozzi, *Ricerche sull'attività della scuola di Pavia nell'alto Medio Evo*, Pavia 1924, p. 100; G. L. Barni, *Il processo per ostensio cartae ed un recente documento sardo*, in «Archivio Storico Lombardo», LXV (1939), pp. 3-26; Id., *Contributo alla conoscenza degli scopi del processo per ostensio cartae*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XV (1942), pp. 224-240.

³⁶ C. Manaresi, *Della non esistenza di processi apparenti nel territorio del Regno*, in «Rivista di storia del diritto italiano», XXIII (1950), pp. 179-217 e 24 (1951), pp. 7-45.

³⁷ Si rinvia a questo proposito alle osservazioni di F. Bougard, *La justice dans le Royaume d'Italie de la fin du VIII^e au début du XI^e siècle*, Roma 1995, p. 319.

³⁸ Ivi, p. 320: «La thèse de Manaresi n'est guère discutabile lorsqu'elle s'applique à la présentation de pièces en forme publique. Un tribunal ordinaire ne saurait en effet donner davantage de valeur à un acte souverain». E ancora, ivi, p. 322: «Enfin ... le formulaire laisse régulièrement échapper des notations sans équivoque quant à l'existence d'un conflit».

di dare pubblicità all'atto che veniva prodotto in giudizio. Un atto, che nascondeva operazioni economiche complesse, e la cui ostensione serviva a garantire i diritti di ciascuna delle parti contraenti³⁹.

Antonio Padoa Schioppa, nello stesso torno di anni, riportava il documento al centro della riflessione e nelle sue indagini sulla giustizia milanese indugiava in particolare sull'intervallo di tempo fra la redazione della carta e il placito nel quale essa veniva prodotta. Nel caso in cui la stesura dell'una e la celebrazione dell'altro non fossero contestuali, era a suo giudizio ragionevole presumere che un conflitto fosse nel frattempo intervenuto e che il placito ne avesse sanzionato il superamento. Se invece il placito e il documento riportavano la stessa data, così scrisse Padoa Schioppa, era difficile pensare a una lite sorta prima del processo. Piuttosto, in questo caso, la cartula stessa doveva essere interpretata come una transazione accettata dalle parti e capace di porre fine alla controversia preesistente. L'esibizione del documento al placito, in questa prospettiva, serviva a rafforzare la posizione della parte che lo produceva. La sentenza prevedeva infatti l'ingiunzione di una penale nei confronti di chi in futuro non l'avesse rispettata⁴⁰.

Alla luce di queste considerazioni l'illustre studioso criticava la qualificazione di «processo apparente» ampiamente utilizzata da una parte della storiografia per descrivere le procedure di *ostensio cartae*. Una qualificazione, quella, che veniva accettata solo in quanto atta a sottolineare che il processo aveva perso il proprio carattere conflittuale, ma non già l'assenza di un contrasto di interessi⁴¹.

Il placito, più del documento, è tornato al centro delle riflessioni di Hagen Keller e Stefan Ast⁴². Con particolare riferimento ai casi in cui a essere prodotto in giudizio fosse un diploma sovrano, i due studiosi della c.d. scuola di Münster hanno sottolineato il valore politico e simbolico del placito. In un contesto contrassegnato da una forte instabilità politica, esso è stato letto come una dimostrazione pubblica di potere e di forza, destinata a rimanere impressa nella memoria collettiva⁴³. Il placito, quale luogo di pubblicizzazione del documento, avrebbe dunque avuto un'importanza superiore alla carta stessa. Una tesi,

³⁹ Ivi, p. 328.

⁴⁰ A. Padoa Schioppa, *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo*, in *Atti dell'11° Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo (Milano, 26-30 ottobre 1987)*, Spoleto 1989, pp. 459-549, in particolare, pp. 498-503.

⁴¹ Ivi, p. 499.

⁴² H. Keller, S. Ast, *Ostensio cartae. Italianische Gerichtsurkunden des 10. Jahrhunderts zwischen Schriftlichkeit und Performanz*, in «Archiv für Diplomatik. Schriftgeschichte Siegel- und Wappenkunde», LIII (2007), pp. 99-121.

⁴³ Ivi, pp. 118-119.

questa, condivisa anche da Bougard in alcuni scritti recenti. L'insigne studioso ha in particolare riconosciuto al placito la forza di conferire al diploma «un tocco di legittimità supplementare»⁴⁴.

Come si vede, si tratta di una molteplicità di letture e di interpretazioni, che hanno notevolmente «ingarbugliato» il problema⁴⁵, il quale, come hanno scritto Giovanna Nicolaj e Claudia Storti, era segnatamente di certezza del titolo e dei diritti che esso conferiva. In tale prospettiva, la procedura di *ostensio cartae*, da un lato, serviva a pubblicare un documento corroborandolo con una sentenza, e riducendo dunque le incertezze giuridiche; dall'altro lato, essa aveva lo scopo di verificare l'assenza di obiezioni da parte dei precedenti titolari⁴⁶.

4. Alcune inedite «liti informali» piacentine

Ricostruendo la storia giudiziaria toscana nell'XI secolo, Chris Wickham ha affrontato alcuni temi cruciali, mettendo chiaramente in luce due piani distinti della giustizia. Da un lato, vi era la giustizia amministrata nei placiti, che aveva nell'ampia partecipazione⁴⁷, nella standardizzazione delle formule impiegate e nell'assenza apparente del conflitto alcuni dei suoi tratti peculiari, come la procedura di *ostensio cartae* qui brevemente richiamata mostra con nettezza. Una

⁴⁴ F. Bougard, *Diplômes et notices de plaid: dialogue et convergence*, in *Europäische Herrscher und die Toskana im Spiegel der urkundlichen Überlieferung (800-1100)*, Leipzig 2016, pp. 15-22, in particolare, p. 18: «Dans tout les cas cités, le plaid vient actualiser, réactualiser ou renforcer le diplôme: tantôt pour lui conférer une touche de légitimité supplémentaire». Al proposito rinvio anche a: F. Bougard, R. Le Jan, *Quelle mobilité sociale dans l'Occident du haut Moyen Âge*, in S. Carocci (cur.), *La mobilità sociale nel Medioevo*, Roma, 2010 (*Collection de l'École française de Rome*, 436), pp. 41-67; F. Bougard, G. Bühner-Thierry, R. Le Jan, *Les élites du haut Moyen Âge: identités, stratégies, mobilité*, in «*Annales. Histoire, Sciences sociales*», LXVIII (2013), pp. 1079-1112. In linea con le posizioni di Keller, Ast e Bougard, si vedano le riflessioni di P. Tomei, *Chiese, vassalli, concubine. Su un inedito placito lucchese dell'anno 900*, in «*Mélanges de l'École française de Rome - Moyen Âge* [online], CXXVI-II (2014).

⁴⁵ L'osservazione è di G. Nicolaj, *Formulari e nuovo formalismo nei processi del Regnum Italiae*, in *La giustizia nell'alto medioevo (secoli IX-XI)*, Spoleto 1997 (Settimane di studio del Centro Italiano di Studi sull'alto medioevo, XLIV), pp. 348-384, in particolare, p. 354.

⁴⁶ Ivi, p. 357; C. Storti, *Città e campagna*, cit., pp. 303-305.

⁴⁷ Come ampiamente noto, in molti casi la *notitia iudicati* dava conto del fatto che la decisione era pronunciata *coram populo*. In ogni caso, le sentenze venivano sempre adottate alla presenza di *plures homines*. Coloro che prendevano parte ai placiti a volte erano semplici spettatori della discussione pubblica della causa e della pronuncia della sentenza. In altri casi erano consultati sul merito della causa. Altre volte ancora comparivano come informati dei fatti o come esperti. È il caso ad esempio degli *extimatores*, interpellati tutte le volte in cui era necessario procedere alla stima, alla valutazione dei beni. Su questi profili, C. Storti, *Città e campagna*, cit., pp. 313-327.

giustizia alla quale però non tutti potevano accedere⁴⁸, tanto che la storiografia scrive di una natura «classista» dei placiti⁴⁹, e che inoltre non riusciva a rispondere prontamente alle esigenze degli individui. Basti ricordare a questo proposito che i placiti si tenevano solo tre volte all'anno in ciascun *comitatus*.

E dunque, ragionando su queste premesse, Wickham ha ipotizzato l'esistenza di modi di risoluzione delle liti alternativi a quel modello di giustizia. Un'ipotesi, questa, che, con particolare riferimento alla lucchesia e all'aretino, ha trovato alcune conferme nel patrimonio documentario superstite. Questo infatti testimonia per l'XI secolo dell'esistenza di «tribunali informali», a cui si rivolgevano coloro che non erano tanto importanti da poter ricevere udienza in un placito o coloro che avevano questioni troppo urgenti per poter aspettare che un placito si riunisse⁵⁰. Si trattava di tribunali non ufficiali o privati, presieduti da vescovi, signori o giudici, le cui decisioni solo molto lentamente entrarono nella documentazione giudiziaria. Nella lucchesia, in particolare, è rimasta traccia soltanto di una mezza dozzina di «liti informali», tutte risalenti alla seconda metà dell'XI secolo⁵¹. La percentuale non sale di molto se l'attenzione si sposta ad Arezzo, la cui storia giudiziaria tra XI e XII secolo è stata oggetto di attente indagini anche da parte di Jean Pierre Delumeau⁵².

Orbene, tutto ciò premesso, e tornando a Piacenza, negli anni intorno al 1065, l'anno in cui venne celebrato il placito a cui ho fatto prima accenno, in seno alla giustizia cittadina si registrarono alcune novità degne di rilievo.

Da diversi decenni il presule della città emiliana poteva contare su una schiera di ufficiali che a vario titolo collaboravano con lui nell'esercizio delle molteplici funzioni pubbliche acquisite nel corso del tempo. Tra queste, e senza pretesa di completezza, si possono ricordare i diritti di tenere mercati e fiere annuali, il potere di riscuotere i tributi e, in virtù del diploma del 997 già ricordato e in forza di una clausola dalla portata piuttosto ampia, oltre al *placitum* e al *districtus*, tutte le attribuzioni pertinenti all'«imperiale ius»⁵³. Dei diversi profili legati a quello che si può definire come governo del vescovo vi è un aspetto in

⁴⁸ Ch. Wickham, *Justice in the Kingdom of Italy in the eleventh century*, in *La giustizia nell'alto medioevo*, cit., pp. 179-255, in particolare, p. 204; Id., *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo*, Roma 2000, p. 63.

⁴⁹ F. Bougard, *Diplômes et notices de plaid*, cit., p. 16.

⁵⁰ Ch. Wickham, *Justice in the Kingdom*, cit., p. 204; Id., *Legge, pratiche, conflitti*, cit., pp. 63-64

⁵¹ *Ibidem*.

⁵² J. P. Delumeau, *L'exercice de la justice dans le comté d'Arezzo (IX^e – début XIII^e siècle)*, in «Mélanges de l'École française de Rome», XC-II (1978), pp. 563-605, in particolare, pp. 601-605. Si vedano anche le considerazioni di Ch. Wickham, *Justice in the Kingdom*, cit., pp. 208-210.

⁵³ Cfr. *supra*, nota 7 e testo corrispondente.

particolare sul quale desidero richiamare l'attenzione, in quanto strettamente connesso anche all'amministrazione della giustizia. Si allude nello specifico all'esistenza di un'aristocrazia legata al presule da vincoli vassallatici e che, nel corso dell'XI secolo, prese parte al massiccio inurbamento che, in misura importante, coinvolse anche Piacenza⁵⁴. I da Chero, i da Fontana, i Confalonieri sono solo alcune delle famiglie i cui esponenti si ritrovano nella documentazione superstite, protagonisti di un processo che progressivamente li collocò ai vertici della *civitas*⁵⁵. Chi ha ricostruito *ex professo* il quadro dell'aristocrazia piacentina nel periodo che qui interessa ne ha messo in luce la distinzione netta rispetto ai *cives*. Testimoniata sin dalla fine del X secolo⁵⁶, detta separazione si può ricavare anche dal placito del 1065 presieduto da Dionigi. Dopo aver nominato i giudici, il notaio menziona difatti i *milites* della chiesa piacentina⁵⁷ e li distingue dall'elenco dei cittadini, presenti numerosi al giudizio.

È in quel contesto e in quel torno di anni che a Piacenza nelle modalità di amministrazione della giustizia si possono riscontrare alcuni segnali di svolta. La tradizione formale⁵⁸ dei placiti stava progressivamente scomparendo, conformemente a un processo che, come ben noto, coinvolse la gran parte dell'Italia centro-settentrionale⁵⁹: l'ultimo placito piacentino è difatti datato 17 febbraio 1077⁶⁰.

Orbene, alcuni documenti ad oggi inediti, facenti parte del fondo *Diplomatico* dell'Archivio della basilica di S. Antonino, gettano luce su taluni profili di una prassi giudiziaria che lentamente ma progressivamente si stava sostituendo alla giustizia dei placiti.

⁵⁴ Cfr. P. Racine, *Plaisance*, cit., I, pp. 188-198.

⁵⁵ *Ibid.*; Si veda anche P. Racine, *L'aristocrazia italiana del X^e al XIII^e secolo: l'esempio dei lignaggi piacentini*, in «Ce.R.D.A.C. Centro ricerche e documentazione sull'antichità classica», IX (1977-1978), pp. 229-246, in particolare, pp. 234-235.

⁵⁶ P. Racine, *L'aristocrazia*, cit., p. 234, ricorda segnatamente il placito del 20 gennaio 991 (citato *supra*, nota 14 e testo corrispondente), in cui i «vassi episcopi», nominati subito dopo i giudici, venivano nettamente distinti dai commercianti, ammessi a partecipare al giudizio.

⁵⁷ Si tratta di: «Adraldus da Cario, Oddo quondam Rainei filius, Gandulfus filius quondam Amizoni». Cfr. C. Manaresi (cur.), *I placiti*, cit., III, n. 418, p. 279. In argomento, P. Racine, *L'aristocrazia*, cit., p. 234.

⁵⁸ Senza anticipare osservazioni che verranno sviluppate nel prosieguo, merita solo accennare al fatto che ciò che scomparve di quella tradizione fu segnatamente l'assemblea presieduta dai *missi* imperiali, dal vescovo e dai conti.

⁵⁹ Sul punto rinvio a Ch. Wickham, *Justice in the Kingdom*, cit., p. 195; Id., *Legge, pratiche e conflitti*, cit., p. 63.

⁶⁰ C. Manaresi (cur.), *I placiti*, cit., III, n. 438, pp. 335-337.

Era il 15 giugno 1070⁶¹ quando, nella casa del giudice e avvocato *Ansaldo*, si tentò, con la mediazione del vescovo Dionigi, di concludere attraverso una transazione la lite che contrapponeva Giovanni, diacono di S. Antonino, e *Ansaldo*, figlio del fu *Orabonus*. La controversia riguardava una serie di case e di beni che il notaio rogatario omise tuttavia di indicare. All'atto fu presente anche il vescovo, il quale, lungi dal limitarsi ad assistere, ebbe per la verità un ruolo attivo nella vicenda. Il documento è al proposito chiaro. Egli innanzitutto ordinò ai contendenti di presentarsi innanzi al giudice. Il sostantivo «iussio» non lascia spazio a dubbi circa il ruolo coercitivo assunto dal presule. Anche il testo dell'accordo sembra scritto dietro sua sollecitazione. Il notaio difatti, prima di trascrivere il contenuto del patto, ebbe cura di sottolineare la presenza di Dionigi, la cui partecipazione fu perciò messa in risalto rispetto a quella degli altri astanti. Si trattò di un accordo transattivo, in forza del quale il diacono di S. Antonino, per tacitare le pretese dell'avversario sui beni contesi, doveva corrispondergli una somma di denaro. L'accordo doveva essere stipulato entro quella giornata, pena l'adempimento integrale delle clausole del contratto di livello, da cui parrebbe essere scaturita la lite⁶². Tuttavia, solo *Ansaldo* ottemperò all'ingiunzione di Dionigi, presentandosi nella *curtis* del giudice, pronto a dare esecuzione all'accordo⁶³. Il diacono di S. Antonino rimase invece contumace e, almeno quel giorno, non versò alla controparte la somma prevista⁶⁴.

⁶¹ Sul giorno in cui fu rogato l'atto in esame vi è più di un dubbio. L'indizione è senz'altro corretta: «Factum oc hanno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi milleximo septuage|ximo, infrascripto die dominico, indicione octava». Tuttavia, nel 1070 il 15 giugno non cadeva di domenica, bensì di martedì. La data topica che compare sul documento è però questa: «Die dominico quod est quinto decimo die mensis iunii, civitate Placencia». Cfr. Piacenza, Archivio di S. Antonino (d'ora innanzi ASAPc), *Diplomatico, Atti privati*, cart. 4, doc. 532.

⁶² ASAPc, *Diplomatico, Atti privati*, cart. 4, doc. 532: «Presencia ipsis Ansal|di avocato sive relictorum hominum eorum nomina subter leguntur, | fuit paratum similiter Ansaldo, filium quondam Oraboni, qui fuit magister scholarum, | secundum iusione dom(i)ni Dionis episcopo et secundum vuadium quod ipse Ansaldu(m) et Iohannes dia|conus, de ordine ecclesia Sancti Antonini et Victoris, inter eorum datam abebunt. In pre|sencia ipsius do(mi)ni Dionisii episcopi, [pactum] tali tinore: “ut si ipse Iohannes diaconus | non dederit eidem Ansaldo in infrascripto die dominico, in infrascripta curte eidem Ansaldo avo|cato, argentum denarios bonos libras sex et dimidia, tacitum et contentum permane ad | de casis et rebus illis, unde ipse Iohannes in integrum eumdem Ansaldo libellum emisum abet; et si ipse Ansaldo se du[....] iam dicti denarii ad recipiendum in integrum eodem constituto | qui supra legitur et eodem libellum iuratum ad redendum tacitum et contentum similiter permane | ad de infrascriptis casis et rebus».

⁶³ Cfr. *supra*, nota precedente e testo corrispondente.

⁶⁴ Il notaio registrò difatti che «ipse Iohannes diaconus ibi non venit» e che egli «dicti denarii ei [id est Ansaldo, n.d.a.] non dederit». ASAPc, *Diplomatico, Atti privati*, cart. 4, doc. 532.

Merita tuttavia evidenziare l'incisione della pergamena, atta a comprovare l'avvenuto pagamento di quanto pattuito.

Diversi anni dopo, in un giorno non precisato del 1087, la contumacia di una delle parti impedì, come nel caso da ultimo esaminato, che si addivenisse a sentenza. La vicenda giudiziaria è trascritta su una pergamena in pessimo stato di conservazione⁶⁵. Su di essa sono riportati tre atti distinti, dei quali il notaio piacentino *Gezo* ricavò copia autentica. Le ampie lacerazioni hanno compromesso buona parte del dettato del primo documento⁶⁶. Il secondo atto è il placito del 7 dicembre 1014, edito negli anni Settanta del secolo scorso da Raffaello Volpini⁶⁷. Il terzo documento concerne la vicenda giudiziaria che ora ci occupa e che, nonostante le diffuse lacerazioni, si può ricostruire con buona approssimazione. Il giudizio doveva svolgersi nella loggia di *Lantelmus* Confalonieri, membro, lo si è accennato, di una delle più illustri famiglie legate al vescovo da vincoli vassallatici⁶⁸. Tuttavia, come anticipato, la contumacia di uno dei contendenti arrestò il giudizio⁶⁹.

Tra la documentazione piacentina superstite, quelle testè menzionate, quantomeno per il periodo che qui interessa e per quanto mi risulti, sono le uniche testimonianze di quelle che Chris Wickham, con riguardo specifico alla Toscana, ha definito «dispute informali», e alle quali si è fatto sopra un rapido accenno.

⁶⁵ ASAPc, *Diplomatico, Atti privati*, cart. 4, doc. 557.

⁶⁶ Trascrivo le poche righe ancora leggibili: «[.....] nec nobis licead ullo tempore nolle quod voluissimus et quod a nobis [...] | [.....] civitate Placencia feliciter. Signum manibus infrascriptorum Roiani et [...] |]um germanis et Liprandi seu Andrei legem viventi romanam [...] | [.....] dedi». *Ibidem*.

⁶⁷ R. Volpini, *Placiti del 'Regnum Italiae' (sec. IX-XI)*, in P. Zerbi (cur.), *Contributi dell'Istituto di storia medioevale*, Milano 1975, III, pp. 370-372.

⁶⁸ In argomento, oltre alla storiografia citata *supra*, si veda G. P. Bulla, *Famiglie dirigenti nella Piacenza del XII secolo alla luce delle pergamene di S. Antonino. Per una novella Chronica rectorum civitatis Placentiae*, in «Nuova Rivista Storica», LXXIX (1995), pp. 505-686, in particolare, p. 516.

⁶⁹ «Die iovis | [in] laubia solario Lantelmus Comfanonerio. Fuit paratus Riprandus diaconus simul com Iohannes et Andreas ac Albertus sive Gerardus diaconus com Com | [.]telmi sive relictorum bonorum hominum quorum nomina subter leguntur ad iusticiam faciendam bono ac belli de loco Su[.]cino iustam vuadium quod | [...] Nantelmus espectavit ipse Riprandus simul com predictis suis comsortibus manere vesperum usque ad solis occasum, set ipse bono et bello ibi non | [venit]. Actum est anno ab incarnatione domini nostri Iesu Christi milleximo octuagesimo septimo, infrascripto die iovis, indicione decima. Ibi fuit bono macelator Azolano. | [Al]do notarius interfui et uno brevem scripsit». ASAPc, *Diplomatico, Atti privati*, cart. 4, doc. 557.

5. Cartae promissionis e cartae transactionis: riflessioni su alcuni accordi stragiudiziali piacentini

Più documentati dai notai piacentini negli ultimi decenni dell'XI secolo sono alcuni accordi privati stragiudiziali, che nella prassi negoziale assumono la forma e i contenuti delle *cartae promissionis* e delle *cartae transactionis*. Chi conosce gli studi di Wickham e di Delumeau sulla giustizia toscana dell'XI secolo potrà cogliere parecchie assonanze e tracciare diversi parallelismi, che in effetti non sorprendono⁷⁰. Nondimeno, i patti stragiudiziali piacentini credo meritino di essere presi in esame sia perché presentano alcune particolarità rispetto al contesto toscano sia perché potrebbero offrire spunti di riflessione di più ampio respiro, non circoscritti alla specifica realtà della città emiliana.

A partire dagli anni Settanta, lo si è accennato, tra le carte d'archivio compaiono alcuni documenti nei quali una parte rinuncia a qualsivoglia pretesa su alcuni beni di proprietà della controparte. Le formule impiegate, che ricorrono in tutti i documenti superstiti, sono piuttosto chiare: chi riconosce la proprietà altrui rinuncia segnatamente ad agire in giudizio per rivendicare supposti diritti. Come accennato, i notai rogatari definiscono questi documenti *cartae promissionis*.

È il caso, ad esempio, dell'accordo stipulato il 10 giugno 1077 da *Gonselmus*, figlio del fu *Lanzonus*, da un lato, e *Alda*, figlia del fu *Arlembaldus* e moglie di Oddone, dall'altro. Costei, previa autorizzazione del marito, nonché mundoaldo, dichiarò di non avere alcuna *potestas* che le conferisse il diritto di agire in giudizio contro *Gonselmus* in merito alle case e ai beni di cui egli aveva la titolarità a *Novexano*⁷¹. La rinuncia, che vincolava tanto *Alda* quanto i suoi eredi,

⁷⁰ Allo stato attuale delle indagini, per quanto attiene all'Italia centro-settentrionale, solo la Sabina si contraddistinse per la sua tipicità nelle modalità di amministrazione della giustizia nel corso dell'XI secolo. Alla luce dello studio importante di P. Toubert, *Les structures du Latium médiéval. Le Latium méridionale et la Sabine du IX^e siècle à la fin du XII^e siècle*, Rome 1993, II, pp. 1191-1274, in quel contesto territoriale non si può difatti applicare la distinzione, proposta da Wickham, fra placiti e «dispute informali», che invece ben si attaglia segnatamente alla realtà toscana e a quella lombarda. Così Ch. Wickham, *Justice in the Kingdom*, cit., p. 224: «The simple division I have used in Tuscany and Lombardy between placita and 'informal' hearings breaks down totally in the Sabina».

⁷¹ ASAPc, *Diplomatico, Atti privati*, cart. 4, doc. 543: «Anno ab incarnatione Domini nostri Iesu Christi mil|lesimo septuageximo septimo, decimo die | mensis iunii, indicione quartadecima. Tibi Gonsel|mi, filius quondam Lanzoni, ego Alda, filia quondam Arlenbal|di et conius et conius (sic) Oddoni, qui professa sum ex nazione mea l|e|ge vivere Langobardorum, ipso namque iugale et mundoaldo | meo mihi consenciente et supter confirmante, prope dico: | "Promitto et spondeo me ego quis Alda una cum meos heredes tibi | Gonselmi tuisque heredibus ut amodo nullum quam in tempore non a | beam licenciam

era rafforzata da una clausola penale che prevedeva, in caso di mancato rispetto dell'accordo, la corresponsione di una somma di denaro⁷².

Nel patrimonio archivistico di S. Antonino sono conservati altri documenti dello stesso tenore⁷³. Il formulario utilizzato dai notai rogatari credo meriti particolare attenzione. Ciò che si evince con nettezza è l'impiego delle stesse formule utilizzate nei procedimenti di *ostensio cartae*. Un profilo, questo, che non risulta essere stato sinora messo in luce dalla storiografia.

Le osservazioni che seguono valgono per tutti i documenti piacentini superstiti, e dunque anche per quello da ultimo preso in esame. Tuttavia, al fine di dare conto di una prassi che aveva ormai consolidato formule standardizzate, mi concentrerò su un altro accordo, e in particolare su quello che vide come protagonisti, il 19 agosto 1072, la chiesa di S. Antonino, da una parte, e i coniugi *Sigefredus*, figlio del fu *Albizonus*, e *Crisenda*, figlia del fu *Rozonus*, dall'altra⁷⁴. Costoro, dopo aver rinunciato ad agire contro la chiesa in merito ad alcuni beni di proprietà della stessa⁷⁵, rafforzarono detta rinuncia ricorrendo alla solita clausola penale.

Orbene, nella tavola sinottica che qui presento, propongo un confronto, che mi pare piuttosto perspicuo, tra alcune clausole del negozio giuridico in esame

nec potestatem per nullum ius ingenium nullamque occasione quod fieri potest agere nec causare nominati | ve de casis et omnibus rebus iuris tui quibus esse videtur in loco et fundo | Novexano». Merita osservare che al 1077 corrispondeva la quindicesima indizione, anziché la quattordicesima.

⁷² *Ibid.*: «Si amodo aliquando tempore | ego quis Alda aut meos heredes adversus te qui supra Gonselmus tuisque | heredibus de predictis casis et omnibus rebus agere aut causare vel re|movere presumserimus per nos aut per nostras sumitantes personas, | et taciti exinde omni tempore non permanserimus, vel aparue|rit ullum datum aut factum vel colibet scriptum quod ego ex|inde in aliam partem fecisem, tunc componamus ego quis Alda et meos | heredes tibi Gonselmi tuisque heredibus pena dubla ipsa (...); insuper argentum denarios bonos Papienses soldos cen|tum quindecim».

⁷³ ASAPc, *Diplomatico, Atti privati*, cart. 4, doc. 535 (19 agosto 1072); doc. 537 (18 agosto 1074).

⁷⁴ ASAPc, *Diplomatico, Atti privati*, cart. 4, doc. 535.

⁷⁵ ASAPc, *Diplomatico, Atti privati*, cart. 4, doc. 535: «Nos Sigefredus, filius quondam Albi|zonis, et Crisenda qui et Billina iugalibus, filia quondam Rozoni, qui professi sumus nos iugali | ambo ex natione nostra lege vivere romana, ipso nam qui iugalis modo mihi consenciente et | subter confirmante proprie disimus: «Promitimus atque expndimus nos quem supra iugalibus a par|te ipsius ecclesie aut cui pars ipsius ecclesie dederit ut amodo nullum quam in tempore non abe|amus licenciam nec potestatem per nullum ius ingenium nullamque obcas(s)ione quod | fieri potest agere nec causare neque porc(ionem) aut divisione querere nominative de | casis et omnibus rebus illis iuris eadem ecclesia positus tam in campanea placentina (...) quamque et foris in loco et fundo Fablano (...)».

e alcune parti del formulario dell'*ostensio cartae*. Come termini di paragone utilizzerò sia il placito piacentino del 1° luglio 1065, qui già esaminato, sia la formula 17 del *Chartularium Langobardicum*⁷⁶. A quest'ultimo proposito, è ben noto, e l'ho accennato⁷⁷, che i rapporti tra il formalismo dei placiti e il Cartulario è tema ancora controverso in seno alla ricerca storica. Tuttavia, in questa sede, e ai fini del mio ragionamento, non rilevano le disquisizioni sull'origine di quel formalismo e di quel testo. Sono ben consapevole che si tratta di un tema di estrema rilevanza anche in un'ottica storico-giuridica. Nondimeno, dalla mia specifica prospettiva di indagine ciò che merita risalto è segnatamente il rapporto di derivazione pressoché letterale tra le formule che i notai piacentini utilizzavano per redigere le *cartae promissionis* nella seconda metà dell'XI secolo e quelle impiegate nei placiti.

<i>Chartularium Langobardicum</i> , <i>Qualiter carta ostendatur</i> (form. 17) MGH, <i>Leges</i> , IV, p. 600	1065 luglio 1, Piacenza C. Manaresi (cur.), <i>I placiti</i> , III, n. 418, p. 282	1072 agosto 18, Piacenza ASAPc, <i>Diplomatico, Atti privati</i> , cart. 4, doc. 535
(...) Modo esponde te si umquam in tempore tu aut tui filii vel filae vel heredes contra Petrum aut suos heredes, aut cui ipsi dederint, habes agere aut causare, aut si apparuerit ullum datum aut factum aut scriptum aut firmitas, quae in alia parte facta habeatis, et clarefactum fuerit, et omni tempore non permanseritis taciti et contempti, ut componatis duplam illam querimoniam et insuper penam argenti 10 librarum.	(...) Et taliter espondi se ipse domnus Gregorius episcopus una cum Chunradus eius avocato, ut si unquam in tempore ipse domnus Gregorius episcopus sui que eredes aversus eundem monesterio de predictis casis et omnibus rebus (...), ut si unquam in tempore agere aut causare vel remove presumperint (...) per se ipsum aut eorum sumitantes personas, et taciti [et contenti] omni tempore non permanserint, vel si aparuerit ullum datum aut factum vel colibet scriptum, quod ego qui supra domnus Gregorius episcopus in aliam partem fecissem, et claruerit, tunc componam (...) pena dubla (...); insuper pena argentum denarios bonos Papienses.	(...) Nos quem supra Sigefredus et Crisenda iugalibus una cum nostris heredibus a parte eadem ecclesia aut cui pars eadem ecclesia dederit agere aut causare vel remove presumserimus per nos aut per nostras sumi tentes personas, et taciti exinde omni tempore non permanserimus, vel si aparuerit ullum datum aut factum vel colibet scriptum quod nos exinde in aliam partem fecissemus et claruerit, tunc componamus omnia que quesierimus in dublum; insuper pena argentum denarios bonos Papienses libras decem.

Un rapido spoglio dell'edizione di Manaresi consente di cogliere le medesime affinità con un altro istituto processuale largamente impiegato nei placiti per risolvere le questioni immobiliari: la *finis intentionis terrae*. Una figura, questa,

⁷⁶ A. Boretius (cur.), *Liber legis Langobardorum Papiensis. Additio tertia. Cartularium*, in MGH, *Leges*, IV, *Leges Langobardorum*, Hannoverae MDCCCLXVIII, pp. 600-601.

⁷⁷ Cfr. *supra*, nota 34 e testo corrispondente.

il cui schema «è parallelo e combinato con lo schema di *ostensio*»⁷⁸. Come ben noto, mentre nella procedura di *ostensio cartae* il procedimento muoveva da un titolo, il documento che veniva esibito, nella procedura di *fnis intentionis terrae* si muoveva da un fatto: l'attore enunciava la sua pretesa su uno o più beni immobili⁷⁹. In entrambi i casi mancava il contraddittorio tra le parti.

Tra i tanti esempi che potrei proporre, prendo in considerazione il placito celebrato a Piacenza l'11 giugno 1050⁸⁰. Attore era il monastero della Resurrezione di S. Sisto e Fabiano di Piacenza. Convenuti furono Enrico e sua moglie Suplicia. L'attore in apertura dell'udienza pubblica, che si svolse alla presenza di moltissime persone, dichiarò di avere la proprietà di una serie di beni immobili nella corte di Lardaria. Seguendo una procedura standardizzata, il convenuto, anziché contrapporre proprie ragioni, riconobbe i diritti dell'attore⁸¹, che trovarono conferma nella successiva sentenza. Nella seguente tavola sinottica propongo un confronto fra l'inedita *carta promissionis* del 19 agosto 1072, già esaminata, il placito da ultimo menzionato e la formula 19 del *Chartularium Langobardicum* che riproduce il testo della *fnis intentionis terrae*.

<i>Chartularium Langobardicum</i> , <i>Qualiter sit fnis intentionis terrae</i> (form. 19) MHG, Leges, IV, p. 600	1050 giugno 11, Piacenza C. Manaresi (cur.), <i>I placiti</i> , III, n. 385, p. 191	1072 agosto 19, Piacenza ASAPc, <i>Diplomatico</i> , <i>Atti privati</i> , cart. 4, doc. 535
(...) si umquam in tempore tu aut tui filii vel filae vel heredes, aut cui ipsi dederint suum conquestum, habes agere aut causare, aut si apparuerit datum aut factum aut scriptum aut firmitas, quae in alia parte facta habeatis et clarefactum fuerit, et omni tempore non permanseritis taciti, ut componatis duplum illam querimoniam et insuper penam stipulationis nomine, quae est mulcta, auri optimi untias quattuor, argenti pondera octo.	(...) Exsponderunt se ipsi Einricus et Suplicia iugalibus, ut si umquam in tempore ipsi suorumque filii filiabus vel heredes (...) agere aut causare vel remove presumpserint, et taciti exinde omni tempore non permanserint, vel si aparuerit ullum datum aut factum vel colibet scriptum quod ipsi exinde in aliam partem fecissent et clauerit, tunc componant supra-scriptis omnibus rebus in duplum. Insuper pena argentum denarios bonos Papienses libras .II.M.	(...) Nos quem supra Sigefredus et Crisenda iugalibus una cum nostris heredibus a parte eadem ecclesia aut cui pars eadem ecclesia dederit agere aut causare vel remove presumpserimus per nos aut per nostras sumi tentes personas, et taciti exinde omni tempore non permanserimus, vel si aparuerit ullum datum aut factum vel colibet scriptum quod nos exinde in aliam partem fecissemus et clauerit, tunc componamus omnia que quesierimus in dublum; insuper pena argentum denarios bonos Papienses libras decem.

⁷⁸ Così G. Nicolaj, *Formulari e nuovo formalismo*, cit., p. 359.

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ C. Manaresi (cur.), *I placiti*, cit., III, n. 385, pp. 189-192.

⁸¹ Ivi, p. 191: «(...) ips Einricus et Suplicia iugalibus discerunt et professi sunt: “Vere curte ipsa que vocatur Lardaria cum iam dicto castro noviter inchoato sive iam dictis rebus omnibus ad ipsa curte pertinentibus (...) de predicto monasterio proprii sunt ipsius monasterii et nobis ad abendum vel requirendum nichil pertinet nec pertinere debent cum lege (...)”».

Rinviando al prosieguo di questo contributo qualche considerazione sugli aspetti testé evidenziati, merita concludere la descrizione delle *cartae promissionis* che qui interessano osservando che in tutte si dà conto della corresponsione del «launechil», o «launehilt», a seconda delle varianti che compaiono nella prassi. La parte che, dopo aver riconosciuto i diritti altrui, rinunciava a ogni pretesa sugli stessi, riceveva detta controprestazione, che a Piacenza, in tutti i documenti superstiti che ho esaminato, era costituita da un mantello⁸². Di matrice longobarda⁸³, come ampiamente noto, e diffuso per tutto il medioevo, il *launegild* finì per essere una controprestazione simbolica⁸⁴, la cui funzione è stata oggetto di interpretazioni differenti⁸⁵.

Negli accordi finora presi in esame, merita rimarcarlo, mancava qualsivoglia riferimento esplicito a liti in corso.

Diverso è il caso di alcune *cartae transactionis* del 18 agosto 1085, stipulate presso un privato, alla presenza di un giudice e di qualche testimone⁸⁶. Sulla pergamena che le riporta sono trascritti quattro distinti negozi giuridici, tutti stipulati il medesimo giorno. Il primo è una donazione con la quale *Alprandus de Cervole* e il figlio Enrico il 18 agosto 1085 trasferirono alla chiesa di S. Antonino la metà delle case e dei beni di cui avevano la titolarità a Cornegliano⁸⁷.

⁸² Si veda, ad esempio, la *carta promissionis* del 10 giugno 1077, qui già presa in considerazione, alla luce della quale: «Quidem et ad hanc confirmandam promissionis | cartula(m) accepit ego quis Alda ad te iamdictus Goselmus exin | de launehilt crosna una ut et mea promissio | sicut supra legitur firma permanet adque persistat». ASAPc, *Diplomatico, Atti privati*, cart. 4, doc. 543. La «crosna», come riporta Ch. Du Cange, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Niort 1883-1887, è intesa come «tunica, scilicet ex ferinis pellibus».

⁸³ Si veda al proposito il *capitulum* 175 dell'Editto di Rotari, in C. Azzara, S. Gasparri (curr.), *Le leggi dei Longobardi. Storia, memoria e diritto di un popolo germanico*, Roma 2005, p. 55.

⁸⁴ F. Calasso, *Medio evo del diritto*, Milano 1954, p. 187; C. Azzara, S. Gasparri (curr.), *Le leggi*, cit., p. 121, nota 81.

⁸⁵ Mentre, ad esempio, F. Calasso, *Medio evo del diritto*, cit., p. 187, scrisse che esso mirava a trasformare gli atti di donazione in negozi bilaterali, in ragione dell'avversione dell'antico diritto germanico nei confronti degli atti di mera liberalità, E. Cortese, *Il diritto nella storia medievale*, I, *L'alto medioevo*, Roma 1995, pp. 161-162, ritiene che il *launegild* mirasse segnatamente a conferire *firmitas* al negozio giuridico.

⁸⁶ ASAPc, *Diplomatico, Atti privati*, cart. 4, doc. 554: «Die lune que est quarto decimo kalendas septe(m)bris. Civitate Placentia, in curte Petri ac Vuidonis germanorum filiorum quondam Bosonis, presentia Richardi iudicis et Azonis advocati Sancti Sixti | ac reliquorum bonorum hominum quorum nomina subter leguntur».

⁸⁷ *Ibid.*: «Nos Alprandus, filius quondam Lutefredi, et Henricus filius eius, qui professi sumus ex natione nostra lege vivere romana, (...) a presenti die eidem ecclesie donamus medietatem de casis et rebus territoriis positis in loco et fundo Cor|neliano vel in pertinentiis ac territoriis eius (...) Qua autem infrascriptam medietatem de casis et rebus territoriis iuris nostri supra-dicta una cum accessionibus et ingressionibus seu cum superioribus et inferioribus [...]

Il secondo negozio giuridico, rogato lo stesso giorno dal medesimo notaio, è una transazione con la quale i donanti rinunciarono a qualsivoglia azione sui beni donati e riceverono dalla chiesa una somma di denaro come controprestazione⁸⁸. Almeno due profili meritano attenzione dalla specifica prospettiva di queste note. In primo luogo, è interessante osservare che *Alprandus* e il figlio Enrico, rinunciando ad agire, fecero esplicito riferimento a una controversia che da tempo li contrapponeva alla chiesa di S. Antonino in ordine ai beni oggetto della donazione e della transazione, che evidentemente fu stipulata per risolvere la lite in corso⁸⁹. Il secondo aspetto che merita di essere evidenziato investe il formulario che, come nel caso delle *cartae promissionis* sopra esaminate, ricalcava tanto quello della *finis intentionis terrae* quanto quello dell'*ostensio cartae*⁹⁰.

Il terzo negozio giuridico trascritto sulla pergamena in esame è un'altra transazione stipulata anch'essa il 18 agosto 1085. In questo caso fu *Adelasia*, figlia

legitur in integrum ab hac die eidem | [.....] donamus, cedimus, conferimus et per presentem cartulam oblationis proprietario nomine ibidem habendo confirmando faciendum [.....] | aut cui ipsi dederit quicquid voluerit sine omni nostra et heredum nostrorum contradicione vel defensione (...).

⁸⁸ *Ibid.*: «Et ad hanc confirmandam transactionis cartulam accepimus nos infrascripti Alprandus et Henricus pater et filius a vobis iam dictis Lanfranco et Alberto subdiaconibus prelibate ecclesie exinde argenti denariorum bonorum Papiensium cone libras quinque, ut hec nostra transactio, sicut supra legitur, in vobis vestrisque successoribus | perhennibus te(m)poribus firma permaneat atque persistat, et nec nobis liceat ullo te(m)poris nolle quod volumus, sed quod a nobis semel factum vel quod scriptum est inviolabiliter conservare pro | mittimus cum stipulatione subnixa».

⁸⁹ *Ibid.*: «(...) Promittimus atque spondemus nos una cum nostris heredibus vobis Lanfranco de Berceto et Alberto subdiaconibus eiusdem ecclesie atque ceteris ordinibus clericorum, qui modo sunt eiusdem ecclesie vel pro tempore fuerint, ut amodo nullo in tempore habeamus licentiam nec potestatem per ullum ius, ingenium ullamque occasionem quod fieri potest agendi | vel causandi nominative de medietate de omnibus casis et rebus et territoriis que fuerunt iuris quondam Iohannis Maniosi ex quibus olim usque hodie agebamus positus in loco et fundo Corneli|ano vel in pertinentiis ac territoriis eius nominative, sicuti sunt detentis et laboratis per et masarios in integrum, dicendo quod nobis exinde aliquid per quam ius ingenium pertine|re debeat, sed omni tempore nos nostrique heredes exinde taciti et contenti permaneamus (...).

⁹⁰ *Ibid.*: «(...) Quod si amodo aliquo in tempore nos infrascripti Alprandus et Henricus pater et filius aut nostri heredes vobis | iam dictis clericis predictae ecclesie Sancti Antonini, qui modo estis vel pro tempore fuerint, de prenominata medietate de omnibus casis et rebus et territoriis exinde agere aut causare vel remove|re presu(m)perimus per nos aut nostras su(m)mas personas, vel si apparuerit ullum datum aut factum vel quodlibet scriptum quod nos exinde in aliam partem fecissemus et claruerit, tunc co(m) | ponamus vobis in duplum ad proficuum utilitatemque prefate ecclesie hoc unde presu(m)perimus agere; et insuper penam argenti denariorum bonorum Papiensium cone libras sexaginta | et unde taciti permaneamus in eo tenore ut supra legitur (...).

di *Alprandus*, a rinunciare a ogni azione contro la chiesa di S. Antonino sui beni situati a Cornegliano. Anche in questo caso la *carta transactionis* contiene un riferimento espresso a una controversia in atto, e come tutti gli accordi stragiudiziali che stiamo esaminando il formulario era chiaramente esemplato su quello della *finis intentionis terrae* e dell'*ostensio cartae*⁹¹.

Infine, con l'ultimo atto riportato sulla pergamena, *Alprandus* ed entrambi i figli, Enrico e *Adelasia*, rafforzarono con giuramento il contenuto tanto della donazione quanto delle transazioni stipulate e confermarono la propria volontà di non revocarle⁹².

6. *Qualche considerazione conclusiva*

I documenti qui esaminati, dato il loro numero esiguo, non consentono certo di tratteggiare un quadro compiuto della giustizia amministrata nella città emiliana nella seconda metà dell'XI secolo. Nondimeno, essi offrono qualche dato utile a formulare alcune osservazioni che, per quanto non definitive, contribuiscono in parte a colmare un vuoto storiografico. Chris Wickham ha collegato ogni «disputa informale» della lucchesia «alla tradizione del placito». Ciascuna di esse, come ha scritto, era «forse più accessibile, leggermente più incline al compromesso, ma chiaramente parte dello stesso sistema giuridico e legata a un analogo gruppo di esperti»⁹³. Ciò che lo studioso inglese ha rilevato è stata, in particolare, la presenza a Lucca di «un gruppo di esperti cittadini, di cui facevano parte degli *indices* e, in altre occasioni, il vescovo, che aveva l'autorità e l'esperienza non solo per mediare accordi ma anche per presiedere le cause»⁹⁴.

La realtà piacentina, emersa dalle carte d'archivio che si sono qui prese in considerazione, sembra invece in parte differente. Senza dubbio si può parlare per gli ultimi decenni dell'XI secolo di una giustizia incline al compromesso: tutti gli atti esaminati sono difatti accordi stragiudiziali, nei quali alla rinuncia di

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*: « Alprandus de Cervole et Henricus ac Adelasia germani filii sui corporaliter supra Evangelia iure iurando confirmaverunt canonicis | Sancti Antonini ac sancte matris placentine ecclesie quod neque in consilio neque in facto erunt ut cartule scilicet offeriones ac transactiones que ipse Alprandus et Henricus ac Adelasia predictis ecclesiis ac canonicis fecerunt | de casis et rebus in loco et fundo Corneliano positus ac in pertinentiis seu territoriis eius sint corrupte ac vacuate, et exinde omni t(em)pore firmas atque illibatas habebunt (...)».

⁹³ Cfr. Ch. Wickham, *Justice in the Kingdom*, cit., pp. 205-206; Id., *Legge, pratiche, conflitti*, cit., p. 65.

⁹⁴ *Ibid.* Si vedano anche le osservazioni di G. Milani, *Lo sviluppo della giurisdizione nei comuni italiani del secolo XII*, in *Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen des Spätmittelalters*, Frankfurt am Main 2006, pp. 21-45, in particolare, pp. 24-25.

una parte corrisponde una controprestazione dell'altra. Ciò che però non si riscontra a Piacenza, quantomeno allo stato attuale delle indagini, è quell'autorità del vescovo e dei notabili locali, tale da essere accettata dai litiganti e da orientare l'esito delle controversie, di cui sia Wickham sia Delumeau hanno trovato ripetuti riscontri in Toscana. Le due «liti informali» qui prese in esame, le uniche di cui abbia trovato traccia nella documentazione conservata a S. Antonino, non consentono certo di formulare alcun tipo di osservazione conclusiva. Tuttavia, esse testimoniano con una certa chiarezza l'incapacità del vescovo e di un esponente di una delle più autorevoli famiglie comitali di imporre la propria volontà alle parti in causa. Quando tentarono di farlo, uno dei due contendenti si rese difatti contumace. Il vescovo, in particolare, aveva presieduto placiti, era titolare di funzioni di tipo comitale e da secoli esercitava molti *iura regalia*. E tuttavia, nella vicenda giudiziaria che contrappose il diacono di S. Antonino ad *Ansaldo*, la sua «iussio» rimase inefficace. In seguito, l'ho sottolineato, l'accordo che egli aveva cercato di mediare fu raggiunto, ma ciò avvenne altrove e in un differente contesto, e non è dato sapere se egli vi giocò un qualche ruolo.

Anche nelle *cartae promissionis* e *transactionis* di cui si è conservata traccia, il vescovo di Piacenza non compare, a differenza, ancora una volta, di quanto accadde in Toscana⁹⁵. Nella città emiliana, esse furono stipulate in case private, e solo in un caso alla presenza di un giudice.

Tuttavia, e per ragioni in parte diverse da quelle messe in luce da Wickham, anche a Piacenza si attaglia l'osservazione dello storico inglese che, a proposito della giustizia di fine XI secolo, ha parlato di uno «scorporo» dalla tradizione del placito. Nel contesto piacentino tale continuità è riconducibile segnatamente al tipo di formulario impiegato. I notai infatti, lo si è visto, tutte le volte che dovevano rogare un atto con il quale una parte riconosceva le ragioni dell'avversario e rinunciava a qualsivoglia azione nei suoi confronti, attingevano alle formule della *finis intentionis terrae* e dell'*ostensio cartae*, epurate però di alcuni contenuti sostanziali. Nelle carte esaminate infatti non c'era l'esibizione del documento, tipica dell'*ostensio cartae*, né la dichiarazione iniziale volta a rivendicare la titolarità di un bene, propria della *finis intentionis terrae*.

In quelle che i notai qualificavano *cartae promissionis* mancava un riferimento esplicito a controversie in atto. E tuttavia, la finalità transattiva, la stessa dei documenti propriamente definiti *cartae transactionis*, emerge con nettezza sia dalla pattuita clausola penale sia dalla dazione del *launegild*⁹⁶.

⁹⁵ Oltre a Ch. Wickham, *Justice in the Kingdom*, cit., pp. 205-206 e Id. *Legge, pratiche, conflitti*, cit., p. 65, si veda anche J. P. Delumeau, *L'exercice de la justice*, cit., pp. 603-605.

⁹⁶ Si leggano al proposito le osservazioni di: G. Nicolaj, *Formulari e nuovo formalismo*, cit., p. 360, a proposito della funzione della *finis intentionis terrae* di «rendere certa una eventuale transazione pre-giudiziale su questioni contestate o litigiose»; J. P. Delumeau, *L'exercice de la*

Trascorso qualche decennio dall'ultimo documento che si è qui preso in esame, in un contesto nel quale gli organi comunali avevano iniziato a funzionare stabilmente⁹⁷, il quadro relativo all'amministrazione della giustizia risultò profondamente cambiato.

Già in altra sede ho avuto occasione di ragionare su alcuni aspetti della prima giustizia comunale piacentina, e a quel contributo mi permetto di rinviare per i riferimenti ai contenuti e al formulario delle più antiche sentenze consolari della città emiliana⁹⁸. Pur senza riproporre nella loro interezza le riflessioni consegnate a quelle pagine, cosa che costituirebbe certamente un fuor d'opera, intendo nondimeno richiamare un profilo di quelle considerazioni, in quanto funzionale al ragionamento sotteso a queste note. Allora mettevò in evidenza il potere giudiziario pieno che i consoli della città emiliana esercitarono fin dall'emanazione delle prime sentenze di cui si è conservata memoria⁹⁹.

Ora, alla luce della documentazione risalente alla seconda metà dell'XI secolo qui esaminata, ciò che appare con maggiore chiarezza è la discontinuità netta tra i caratteri della giustizia consolare e quella dei decenni immediatamente precedenti. Nessuno dei profili che si sono qui messi in luce fu trasmesso al XII secolo. Il riferimento è non soltanto alla tradizione formale dei placiti. Se la mancanza di una nutrita compagine cittadina è forse uno degli aspetti che marca di più la distanza fra la giustizia consolare e quella ampiamente partecipata dei placiti, l'assenza di clausole compromissorie e di accordi transattivi è ciò che segna la cesura più evidente fra le prime sentenze dei consoli di Piacenza e il quadro giudiziario del passato più prossimo.

I *rectores civitatis* piacentini, difatti, e fin dalle prime manifestazioni del loro potere giudiziario, non esitarono a decidere anche nella contumacia di una delle

justice, cit., pp. 590-601; Ch. Wickham, *Justice in the Kingdom*, cit., p. 208, sul significato da attribuire al *launegild*, atto a comprovare il carattere compromissorio dell'accordo.

⁹⁷ Risale al 1119 il più antico documento piacentino, di cui si sia conservata memoria, nel quale si faccia menzione dei consoli, i quali dal 1130 iniziarono a succedersi regolarmente, con cadenza annuale, e senza soluzione di continuità a capo del *commune civitatis*. In argomento, si vedano: L. A. Muratori (cur.), *Chornica Rectorum Civitatis Placentiae, videlicet Consulum et Potestatum ab Anno Christi MCXXX circa*, in Id., *Rerum Italicarum Scriptores ab anno aerae christianae Quingentesimo ad Millesimumquingentesimum*, XVI, Mediolani MDCCXXX, coll. 611-61; G. P. Bulla, *Famiglie dirigenti*, cit., pp. 505-586. Merita altresì ricordare che agli anni Trenta del XII secolo risalgono anche le più antiche testimonianze del potere normativo del comune piacentino. Sul punto, mi sia consentito rinviare a E. Fugazza, *Diritto istituzioni e giustizia in un comune dell'Italia padana. Piacenza e i suoi statuti (1135-1323)*, Padova 2009, pp. 23-37.

⁹⁸ Cfr. E. Fugazza, *Arbitri o giudici*, cit., pp. 1-23.

⁹⁹ *Ibidem*.

parti, ad assolvere un litigante e a condannare l'altro¹⁰⁰, senza dunque la ricerca di accordi, neppure stragiudiziali, che abbiamo visto essere uno dei tratti peculiari delle dispute della seconda metà dell'XI secolo. Se nella città emiliana ancora negli anni Settanta e Ottanta singoli aspetti della tradizione dei placiti furono ampiamente conservati, l'affermazione e lo stabile funzionamento del comune, sotto questa specifica prospettiva, segnarono una cesura oltremodo netta.

¹⁰⁰ *Ibidem.*